

be for



Consiglio Regionale della Puglia
N. 20170002199
31/01/2017 12:16
450XVW
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio 458/A X Legislatura

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale: "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente"

Relazione illustrativa

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

lo sviluppo e il miglioramento del sistema dei trasporti all'interno del territorio regionale risponde alle esigenze di mobilità delle persone, di sostenibilità ambientale ed economica e favorisce, attraverso l'aumento e la razionalizzazione dell'offerta, l'integrazione fra varie tipologie di servizio, il trasferimento modale dal mezzo privato a quello pubblico e l'ottimizzazione delle reti.

Ai fini che qui rilevano, la normativa nazionale in materia di attività di noleggio di autobus con conducente è rappresentata dalla Legge 11 agosto 2003 n.218, intitolata "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", la quale stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito di tale attività di trasporto, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

La legge mira a garantire in modo uniforme nel territorio nazionale la concorrenza, la trasparenza del mercato, la libertà di accesso delle imprese al mercato, la libertà di circolazione delle persone, l'omogeneità dei requisiti professionali e la sicurezza dei viaggiatori trasportati e prevede, all'articolo 4, una serie di adempimenti che le Regioni sono tenute ad eseguire.

Ai sensi di tale articolo 4, spetta alle Regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari, rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza, per "stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5" e per "fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada".

La Regione Puglia, non ha tuttavia adempiuto alle prescrizioni di cui alla Legge 218/03, in quanto sono assenti specifici provvedimenti normativi o regolamentari in materia di servizi di trasporto attraverso noleggio di autobus con conducente (NCC).

L'unica legge regionale vigente relativa ai servizi pubblici non di linea è la numero 14 del 3 aprile 1995, la quale disciplina le modalità di attuazione della legge quadro 15 gennaio 1992 n.21 ma, all'articolo 1 comma 2, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione proprio il servizio di noleggio con conducente e autobus.

Rube

Risulta evidente, pertanto, che nella Regione si è venuta determinando nel tempo una situazione di stallo e di disomogeneità applicativa della norma nazionale, tant'è che molte amministrazioni comunali hanno ritenuto di poter rilasciare esclusivamente licenze per singoli veicoli alle imprese già autorizzate e non nuove autorizzazioni.

Ciò rende necessario il presente provvedimento legislativo, *che non comporta alcuna impressione fuorviante e onice del bilancio regionale.*

L'**articolo 1** descrive l'oggetto e le finalità perseguite dalla legge, stabilendo innanzitutto che questa disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi di matrice comunitaria come la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato nonché la libertà di circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati e la tutela delle condizioni di lavoro.

Si stabilisce, inoltre, che è compito alla Regione, con la presente legge:

- disciplinare, in conformità all'art. 19 della legge 241 del 1990, il rilascio da parte delle Province dell'autorizzazione all'attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218;
- definire i requisiti, le procedure e le modalità per l'esercizio sul territorio regionale delle attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto della regolamentazione in materia di tutela della libertà di concorrenza;
- fissare le modalità e le procedure di verifica per l'accertamento periodico dei requisiti previsti;
- istituire il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente;
- determinare la misura delle sanzioni pecuniarie e i casi di sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività in relazione alla gravità delle infrazioni commesse.

Con l'**articolo 2** si forniscono una serie di definizioni utili a chiunque vi abbia interesse per meglio comprendere l'ambito di applicazione di tale legge. Si offrono, infatti, le definizioni di imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente, di autobus, di servizio di noleggio di autobus con conducente e di disponibilità di autobus.

Con l'**articolo 3**, si è voluta estendere la portata della normativa nazionale sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, anche ai servizi di trasporto mediante noleggio di autobus con conducente, considerando le imprese di trasporto che svolgono quest'ultima forma di attività abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente in conformità all'art. 2, comma 4, della citata Legge n. 21/1992. A tal fine, i rappresentanti legali delle imprese o società di trasporto mediante noleggio di autobus con conducente e, a richiesta di questi, i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus, previa presentazione di specifica istanza, verranno iscritti di diritto al Ruolo dei conducenti, previsto dall'articolo 6 della Legge Quadro 21/1992 ed istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

L'**articolo 4** stabilisce analiticamente quali requisiti occorrono per esercitare l'attività di noleggio di autobus con conducente all'interno del territorio regionale.

Anzitutto, le imprese di trasporto devono essere in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011, come l'idoneità professionale e finanziaria, l'onorabilità e la disponibilità di una sede stabile ed effettiva.

Inoltre, tra i requisiti specifici richiesti alla singola impresa (o gruppo di imprese) per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente vi sono:

- la disponibilità di autobus revisionati e muniti di sistema climatizzazione, cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato;
- il possesso della certificazione di qualità ISO 9011 per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;
- la disponibilità sul territorio regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi;
- avere alle dipendenze personali di guida un numero non inferiore all'80% del parco mezzi in servizio;
- l'impiego di personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa, in numero non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al servizio;
- il non essere incorsi, nell'anno antecedente alla data iscrizione al Registro regionale delle imprese di cui all'art. 7 in sanzioni elevate, anche in altre regioni, che comportano il divieto di prosecuzione dell'attività;
- il possesso dell'autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio, in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone.

La competenza al rilascio del titolo abilitativo è stata attribuita alle Province in linea con l'art. 1, comma 85, delle Legge n. 56/2014, secondo cui queste, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano la funzione fondamentale della *“pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”*; nonché in linea con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 31/2015, secondo cui *“Con successiva legge si provvederà alla ricognizione della funzione in materia di trasporti in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari, nel rispetto del principio di media prossimità, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato”*.

Quanto invece alla procedura per l'esercizio dell'attività *de qua*, l'**articolo 5** della presente legge prevede la presentazione da parte dell'impresa della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della Legge n. 241/1990.

Il citato articolo 19 dispone, infatti, che *“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo... è sostituito da una segnalazione dell'interessato”*.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'ambito di applicabilità dell'articolo 19 della legge n. 241/90 si riferisce all'esercizio di quelle attività in cui il rilascio del titolo abilitativo dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali, per cui è da intendersi riferito alla c.d. “attività amministrativa vincolata”, cioè ai casi in cui, in presenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge o da atto amministrativo, l'amministrazione deve attribuire il “bene della vita” richiesto.

Atteso che il settore del trasporto mediante attività di noleggio di autobus con conducente è stato “liberalizzato” con la Legge n. 218 del 2003 e che la disciplina comunitaria ha escluso che possa esservi un contingentamento delle autorizzazioni, appare evidente che l'istituto di cui all'articolo 19 si applichi anche alla materia *de qua*.

Sulla scorta di quanto esposto, la presente legge regionale prevede quindi che l'impresa richiedente presenti la SCIA alla Provincia in cui l'imprenditore ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, e che tale segnalazione, contenente una serie di dati inerenti alla stessa impresa, consenta lo svolgimento dell'attività senza limiti territoriali e comporti l'iscrizione automatica nel Registro regionale delle imprese.

Nel caso, poi, di irregolarità o incompletezza della segnalazione, il richiedente è tenuto a regolarizzarla su richiesta della Provincia entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta; in mancanza di regolarizzazione, l'amministrazione provinciale procede all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Inoltre, qualora l'amministrazione provinciale accerti la carenza dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività di noleggio, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, a meno che non sia possibile per l'impresa conformare la propria attività alla normativa vigente. In tale ultimo caso, la Provincia. Con atto motivato, invita l'impresa a provvedere in un termine non inferiore a 30 giorni.

Nell'**articolo 6** sono disciplinate le modalità di esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente, in forza delle quali:

- possono essere utilizzati soltanto i veicoli immatricolati a norma dell'art. 85 del d.lgs. 258/92 (Nuovo Codice della Strada);

- è fatto divieto alle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus di utilizzare, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;
- l'esercizio dei servizi internazionali di trasporto è subordinato al possesso, da parte del titolare dell'azienda, del legale rappresentante o di chi dirige in maniera continuativa l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

Inoltre, la legge prescrive che, ai fini dell'esito positivo di un eventuale controllo, a bordo di ogni autobus deve essere conservata copia della SCIA e che il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino anche l'iscrizione al libro unico del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi di categoria.

Con l'**articolo 7** viene istituito il Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, disponendo, nello specifico, che è la Regione ad istituire presso l'Assessorato ai Trasporti il Registro *de quo*, mentre sono le Province che provvedono alla costituzione e all'aggiornamento anche telematico delle sezioni provinciali del Registro Regionale, all'interno del quale è annotato l'elenco delle imprese autorizzate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative caratteristiche tecniche.

Ai sensi di tale articolo, le imprese iscritte nel Registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla Provincia di competenza, entro 30 giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti, ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti normativamente previsti.

Ipotesi di cancellazione dell'impresa dal Registro sono l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione provinciale, l'istanza di cancellazione proveniente dalla stessa impresa, la cessazione dell'attività, il venir meno di uno o più requisiti previsti e l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione di attività.

L'istituzione del Registro rappresenta un punto fondamentale all'interno della struttura della presente legge regionale, in quanto costituisce adempimento alle prescrizioni della normativa nazionale di riferimento, ossia la Legge 11 agosto 2003 n. 218, la quale prevede che le Regioni debbano istituire tale Registro proprio per un avere un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente.

Nell'**articolo 8** è prevista la corresponsione da parte delle imprese autorizzate di un contributo annuo da versare alle Province per l'attività svolta da queste ultime ai sensi della presente legge.

L'**articolo 9** attiene alla regolarità della documentazione inerente il servizio di noleggio e dispone che la Provincia competente debba rilasciare alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio, con l'indicazione del numero di targa del veicolo, e che a bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio debba essere conservata copia conforme della SCIA.

L'**articolo 10** disciplina la qualità del servizio, prevedendo che la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvi uno schema-tipo della carta dei servizi dell'attività di noleggio, previo confronto con le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

Spetta alle imprese autorizzate adottare la carta dei servizi entro centottanta giorni dalla pubblicazione dello schema-tipo sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia), trasmettendo successivamente alla Provincia competente copia della Carta medesima e dei successivi aggiornamenti.

L'**articolo 11** prevede l'espletamento, da parte della Provincia competente, di alcune verifiche, con cadenza triennale, per accertare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4. Si stabilisce inoltre che, in caso di accertamento della mancanza di uno o più requisiti, le Province medesime, ove possibile, invitano l'impresa interessata a regolarizzare la propria posizione in un termine non inferiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'impresa incorre nel provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, con contestuale cancellazione dal Registro regionale delle imprese.

L'**articolo 12** riguarda il sistema sanzionatorio collegato all'attività di noleggio di autobus con conducente e prevede che le infrazioni soggette a sanzione amministrativa pecuniaria siano:

- le violazioni delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, di cui all'articolo 6 commi 1-3-4, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;
- le violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, di cui all'articolo 9;
- le violazioni delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, di cui all'articolo 10, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza rispondano a criteri di comfort, igiene e comunicazione con l'utenza adeguati.

I proventi di tali sanzioni sono introitati dalle province e, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l'autorità che procede alla contestazione dell'infrazione è tenuta a comunicare tale violazione alla Provincia competente che provvede all'annotazione nel Registro telematico, previo introito della sanzione irrogata, e all'applicazione degli ulteriori provvedimenti come la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.

Gli **articoli 13 e 14** prevedono due altre misure sanzionatorie, ossia la sospensione e il divieto di prosecuzione dell'attività, le quali possono essere disposte dalla Provincia competente in casi specifici.

La sospensione dell'attività di noleggio è disposta dalla Provincia sulla base della tipologia e del numero di infrazioni commesse dall'impresa, nell'arco temporale di un anno, nonché del numero di autobus disponibili immatricolati per il servizio di noleggio, secondo i seguenti parametri:

- se l'impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus, quando abbia commesso almeno quattro infrazioni;
- se l'impresa ha la disponibilità da sei a sedici autobus, quando abbia commesso almeno cinque infrazioni.

Il periodo di sospensione, stabilito dalla norma per ciascuna violazione, varia da un minimo di venti a un massimo di sessanta giorni.

Anche il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività è disposto dalla Provincia competente e comporta l'impossibilità, per l'impresa sanzionata, di presentare una nuova SCIA nei tre anni successivi al provvedimento di divieto medesimo.

I casi in cui viene irrogata tale sanzione sono:

- svolgimento dell'attività di noleggio nel periodo di sospensione;
- sospensione dell'attività di noleggio nell'arco di cinque anni per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;
- inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici;
- mancata regolarizzazione della SCIA, dopo previa richiesta da parte della Provincia;
- accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 4, nonché mancato reintegro degli stessi nell'apposito termine stabilito dall'amministrazione provinciale.

In conclusione, l'**articolo 15** dispone che:

- sono iscritte di diritto nel Registro regionale quelle imprese che presentino apposita istanza alla Provincia competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che siano titolari di almeno un'autorizzazione o licenza per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, rilasciata dai Comuni pugliesi antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge;
- per effetto della presentazione dell'istanza di cui sopra, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino all'avvenuta iscrizione nel Registro regionale;
- per le imprese che non abbiano presentato tale istanza, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;
- decorsi i novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le imprese interessate sono tenute a presentare la SCIA;
- le imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio si adeguano alle disposizioni relative ai requisiti per l'esercizio dell'attività entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, l'articolo prevede altresì che, nel rispetto della legge regionale pugliese n. 31/2015, la Città Metropolitana di Bari subentra alla Provincia di Bari e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitando le funzioni di competenza provinciale previste dalla presente legge, tra cui quella della pianificazione dei servizi di trasporto in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" e successive modificazioni.
2. In particolare, con la presente legge, la Regione Puglia:
 - a) disciplina, in conformità all'art. 19 della legge 241 del 1990, l'attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218;
 - b) definisce i requisiti, le procedure e le modalità per l'esercizio sul territorio regionale delle attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto della regolamentazione in materia di tutela della libertà di concorrenza;
 - c) fissa le modalità e le procedure di verifica per l'accertamento periodico dei requisiti previsti;
 - d) istituisce il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente;
 - e) determina la misura delle sanzioni pecuniarie e i casi di sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, ai sensi del D.M. 11 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004.

Art. 2

Definizioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio dei quali hanno disponibilità.
2. Per i servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e

dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

CAPO II

Attività di noleggio

Art. 3

Abilitazione all'esercizio dei servizi di noleggio

1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla Legge 21/1992.

2. A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, verranno iscritti di diritto al Ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della Legge Quadro 21/1992 ed istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura i rappresentanti legali delle imprese e delle società di cui al comma 1 del presente articolo e, a richiesta di questi, i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus.

Art.4

Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi;
 - b) disponibilità di autobus revisionati e muniti di sistema climatizzazione, cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato;
 - c) possesso di certificazione di qualità ISO 9011 per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;
 - d) disponibilità di un parco autobus costituito per almeno il 10% da veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria per le imprese aventi un parco autobus superiore a dieci unità;

- e) disponibilità sul territorio regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio, nonché possesso di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l'eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione;
- f) impiego di personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa, in numero non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al servizio, idoneo alla mansione ai sensi della legge vigente; il personale conducente deve essere impiegato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 218/2003 e dalle disposizioni comunitarie di cui al reg. CE n. 561/2006;
- g) non essere incorsi, nell'anno antecedente alla data di iscrizione al Registro regionale delle imprese di cui all'art. 7 in sanzioni elevate, anche in altre regioni, che comportano il divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio, come previsto dall'articolo 14 della presente legge;
- h) in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell'ente competente nel rispetto del divieto di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 218/2003.

2. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato membro della Unione Europea, che esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 del D.P.R., 22/12/1986 n° 917, devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. A tal fine, prima dell'avvio dell'attività in Puglia, le imprese devono presentare apposita segnalazione di inizio attività alla Provincia nel cui territorio è ubicata la stabile organizzazione.

Art. 5

Procedura per l'inizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'art. 5 della l. n. 218/2003.
2. La SCIA deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa alla Provincia in cui l'impresa medesima ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ex art. 162 D.P.R., 22/12/1986 n° 917; la presentazione della SCIA consente lo svolgimento dell'attività senza limiti territoriali e comporta l'iscrizione automatica nel Registro regionale di cui all'art. 7.
3. La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.
4. Alla SCIA devono essere allegati:

- a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- b) l'indicazione di: numero, targa, tipologia, dimensioni e data di prima immatricolazione degli autobus da adibire allo svolgimento del servizio, specificando l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati;
- c) l'elenco del personale rispondente ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. f).

5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla, su richiesta della Provincia, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

6. In caso di mancata regolarizzazione, l'amministrazione provinciale procede all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990.

7. Le imprese comunicano alla Provincia ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 entro quindici giorni dall'avvenuta modifica, compreso il numero di targa degli autobus immatricolati successivamente all'invio della SCIA.

8. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui all'art. 4, la Provincia, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine fissato dalla amministrazione provinciale medesima e comunque non inferiore a 30 giorni. E', in ogni caso, fatto salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, la Provincia, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge 241/1990, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma.

9. La Provincia rilascia, su richiesta dell'impresa, apposito titolo per l'immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 285/1992.

Art. 6

Modalità di esercizio del servizio

1. Per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus possono essere utilizzati esclusivamente i veicoli immatricolati a norma dell'art. 85 del d.lgs. n. 285/1992, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 1, lettera h).

2. A norma dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 218/2003 è vietato alle aziende di noleggio di autobus con conducente l'utilizzo anche occasionale di autobus acquistati con contributi pubblici di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali, pena il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. In attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge n. 218/2003 l'esercizio dei servizi internazionali di trasporto viaggiatori è subordinato al possesso da parte del titolare dell'azienda, del legale rappresentante o di chi

dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino anche l'iscrizione al libro unico del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.

Art. 7

Registro Regionale delle imprese

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della Legge 218/2003, la Regione istituisce presso l'Assessorato ai Trasporti il Registro Regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

2. Le Province provvedono alla costituzione e all'aggiornamento anche telematico delle sezioni provinciali del Registro Regionale, all'interno del quale è annotato l'elenco delle imprese autorizzate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative caratteristiche tecniche.

3. Le imprese iscritte nel Registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla Provincia di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente indicati nell'articolo 4. Le comunicazioni devono pervenire alle province entro 30 giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

4. L'impresa è cancellata dal Registro regionale delle imprese quando:

- a) sia stata esercitata l'autotutela sulla SCIA da parte dell'Amministrazione provinciale;
- b) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;
- c) la sua attività sia comunque cessata;
- d) siano venuti meno anche uno dei requisiti di cui all'art. 4 della presente legge;
- e) sia stato adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 8

Contributo per le spese dell'attività amministrativa

1. Le imprese autorizzate all'attività di noleggio sono tenute a versare alla Provincia cui è stata presentata la SCIA un contributo annuo per il finanziamento delle attività provinciali individuate nella presente legge pari ad:

- euro 50,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus;
- euro 150,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 6 a 20 autobus;
- euro 300,00 se l'impresa è dotata di un arco mezzi superiore a 20.

3. Il contributo è versato entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 9

Documenti di viaggio

1. La Provincia competente rilascia alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio con l'indicazione del numero di targa del veicolo.
2. Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.
3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio è conservata copia conforme della SCIA.
4. La Giunta regionale approva il modello del contrassegno di cui al comma 1.

Art. 10

Carta dei servizi

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, approva uno schema-tipo della carta dei servizi dell'attività di noleggio che costituisce riferimento per le imprese esercenti tale attività.
2. Le imprese autorizzate adottano la carta dei servizi entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dello schema-tipo di cui al comma 1 e trasmettono alla Provincia competente copia della carta medesima e dei successivi aggiornamenti da effettuarsi almeno ogni cinque anni.
3. Le imprese garantiscono una adeguata conoscenza della carta dei servizi presso la clientela mediante idonei strumenti di pubblicità.

CAPO III

Vigilanza e Sanzioni

Art. 11

Accertamento periodico della permanenza dei requisiti

1. Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4 sono compiute dalla Provincia competente con cadenza triennale.
2. In caso di accertamento della mancanza di uno o più requisiti, le Province, ove possibile, invitano l'impresa interessata a regolarizzare la propria posizione in un termine non inferiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'impresa incorre nel provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, con contestuale cancellazione dal Registro regionale delle imprese di cui all'articolo 7.

Art. 12

Tipologie di infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le tipologie di infrazioni in materia di attività di noleggio si distinguono in:

a) violazioni delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;

b) violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio;

c) violazioni delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza rispondano a criteri di comfort, di igiene e di comunicazione con l'utenza adeguati.

2. L'esercizio dell'attività di noleggio in assenza di SCIA, di cui all'articolo 5, ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00.

3. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui all'art. 6 co. 1, 3 e 4 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, ai sensi del comma 1 lett. a), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1 lett. b), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, ai sensi del comma 1 lett. c), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dalle province.

7. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede alla contestazione dell'infrazione è tenuta a comunicare tale violazione alla Provincia competente che provvede all'annotazione nel Registro telematico, previo introito della sanzione irrogata, e all'applicazione degli ulteriori provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14.

Art. 13

Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività di noleggio è disposta dalla Provincia competente sulla base del numero delle infrazioni commesse dall'impresa, nell'arco temporale di un anno, e del numero di autobus disponibili immatricolati per il servizio di noleggio, secondo i seguenti parametri:

a) se l'impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus, quando l'impresa ha commesso almeno quattro infrazioni;

b) se l'impresa ha la disponibilità da sei a sedici autobus, quando l'impresa ha commesso almeno cinque infrazioni.

2. Il numero di infrazioni di cui al comma 1, lett. b) aumenta di una unità, fino a un massimo di dieci, per ogni cinque autobus in più in disponibilità.

3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 5, comma 7, comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell'attività di noleggio da venti a quaranta giorni.

4. La sospensione di cui al comma 3 è disposta per un arco temporale variabile dai trenta ai sessanta giorni nel caso in cui l'impresa sia sanzionata, nell'arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell'autorizzazione all'attività di noleggio da sette a trenta giorni.

6. La sospensione di cui al comma 5 è da venti a quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa sia sanzionata, nell'arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

7. Ai fini di cui al presente articolo, costituisce infrazione grave la violazione per la quale è stata applicata la sanzione in misura superiore alla metà del massimo previsto.

Art. 14

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La Provincia competente dispone con apposito provvedimento il divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio nei seguenti casi:

- a) svolgimento dell'attività di noleggio nel periodo di sospensione;
- b) sospensione dell'attività di noleggio per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell'arco di cinque anni;
- c) inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici;
- d) mancata regolarizzazione della SCIA, dopo previa richiesta da parte della Provincia;
- e) accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 4, nonché mancato reintegro degli stessi nell'apposito termine stabilito dall'amministrazione provinciale.

2. In caso di divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi del comma 1, l'impresa non può presentare una nuova SCIA nei tre anni successivi alla data di adozione del provvedimento di divieto.

Art. 15

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all'art.7 le imprese che presentino apposita istanza alla Provincia competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge e che siano titolari di almeno un'autorizzazione o licenza per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente rilasciata dai Comuni pugliesi antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per effetto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino all'avvenuta iscrizione nel Registro regionale.

3. Per le imprese che non abbiano presentato l'istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Decorso il termine di cui ai commi 1 e 3, le imprese sono tenute a presentare la SCIA ai sensi dell'art. 5.

5. Le imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

6. Ai sensi e secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 31/2015, la Città Metropolitana di Bari subentra alla Provincia di Bari e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitando le funzioni di competenza provinciale previste dalla presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trentunesimo ass. V ^{representa} Consigliatore e VII pres
Data di firma 02/02/2017

Maria Conca
[Signature]

Antonio Trevisi
[Signature]

Antonella Laricchia
[Signature]

Marco Galante
[Signature]

Cristian Casili
[Signature]

Gianluca Bozzetti
[Signature]

Grazia Di Bari
[Signature]

Rosa Barone
[Signature]